



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE FALLIMENTI

Il Presidente

letto il ricorso, osserva:

l'art. 67, 3° co. lett.d), come modificato dal Decr.Legisl. n.169/2007, stabilisce che sono esentati dall'azione revocatoria: “ gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata, ai sensi dell'art. 2501 bis, 4° co. cc., da un professionista

- 1) iscritto nel registro dei revisori contabili
- 2) che abbia i requisiti previsti dall'art. 28 lett.a (e cioè sia avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista) o lettera b) (e cioè uno studio professionale associato o una società tra professionisti sempre che i soci della stessa abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a).

La modifica è entrata in vigore dall'1/1/2008.

La norma surriportata richiede quindi che la ragionevolezza del piano sia attestata dal professionista, ai sensi dell'art. 2501-bis, 4° co. cc. che, a sua volta, richiama la relazione di cui all'art. 2501 sexies; il cui 3° co. statuisce che “ l'esperto o gli esperti sono **scelti** tra i soggetti di cui al 1° co. dell'art. 2409 bis (e cioè revisori contabili o società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia) e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono **designati dal Presidente del Tribunale** del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo”.

Quindi, nel procedimento di fusione la designazione spetta al Presidente del Tribunale, il quale deve scegliere l'esperto tra i revisori contabili o le società di revisione iscritti nel detto registro, a seconda che la società incorporante o risultante dalla fusione sia non quotata o quotata.

Con specifico riferimento ai piani attestati, la società è quella che ha elaborato il piano di risanamento, la cui ragionevolezza deve essere attestata da un professionista:

- 1) iscritto nel registro dei revisori contabili
- 2) che abbia i requisiti previsti dall'art. 28 lett.a) e b) surriportati

Sorge allora il problema se la scelta di questo professionista spetti al Presidente del Tribunale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409 bis

e 2501 sexies, 3° co. cc.) o alla società che chiede l'attestazione del programma di risanamento.

IL CASO.it

Va opportunamente rilevato che il piano attestato è elaborato dall'imprenditore autonomamente e non in contraddittorio con i creditori; non è soggetto a pubblicazione (e, quindi, non è conoscibile da terzi) e, normalmente, rimane nel "cassetto" dell'imprenditore, per essere eventualmente utilizzato da questo, in caso di suo successivo fallimento, al fine di evitare l'imputazione e la sanzione della bancarotta preferenziale e, specularmente, per evitare ai creditori, in sede penale, l'imputazione di concorso in quel reato e, sul versante civilistico, la sanzione della revoca dei pagamenti e delle garanzie ricevuti dal debitore.

Se con il piano di risanamento attestato il legislatore ha voluto apprestare queste specifiche tutele al debitore (po. fallito) ed ai creditori, appare sproporzionato ritenere che la scelta del professionista attestatore debba essere effettuata dal Presidente del Tribunale, come la legge richiede nel più delicato e complesso caso di fusione, dovendosi in questa, con la valutazione della congruità del rapporto di cambio, tutelare, in via preventiva ed attraverso la relazione di un esperto indipendente, i soci delle società partecipanti alla operazione mentre, nel caso di piano di risanamento, il professionista attestatore si pone in una posizione di garanzia nei confronti dei terzi creditori del debitore che elabora il piano.

D'altra parte il legislatore, quando ha voluto che l'esperto assumesse una posizione di indipendenza, ne ha demandato espressamente la nomina al "Tribunale" (v. art.124, 3° co. L.F., che richiama l'art.67, 3° co. lett. d), mentre ne ha lasciato all'imprenditore la scelta (secondo l'opinione assolutamente prevalente e preferibile) nei casi di cui al 2° co. dell'art.160, all'art. 161, 3° co. e 182 bis L.F.

Per queste ragioni si ritiene preferibile ritenere che, per il piano di risanamento ex art. 67, 3° co. lett. d) L.F.,

A) la scelta del professionista:

1) iscritto nel registro dei revisori contabili  
2) che abbia i requisiti previsti dall'art. 28 lett.a) e b) surriportati sia di competenza dell'imprenditore che elabora tale piano e non dal Presidente del Tribunale.

B) che il riferimento all'art. 2501 bis, 4° co. cc. attiene esclusivamente al contenuto della relazione dell'esperto.

Si comunichi al ricorrente.

in loco 16/7/08

Il Presidente della Sezione Fallimentare  
( dr. Bartolomeo Quatraro )

